

STATUTO DELLA "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE LA TUA CER"

PARTE I

COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 - Costituzione - denominazione

1. È costituita per iniziativa del Fondatore Costituente, **Albatros S.r.l.** e con il coinvolgimento dei Fondatori Costituenti:

AC Sassari,

Ente -----

Ente -----

la **Fondazione di partecipazione "LA TUA CER"** (Comunità Energetica Rinnovabile), (di seguito indicata come Fondazione), avente finalità di pubblica utilità per la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio, l'autosufficienza energetica, come meglio precisato ai successivi articoli del presente Statuto.

2. la **Fondazione di partecipazione "LA TUA CER"** potrà avere delle declinazioni Territoriali con l'aggiunta del riferimento regionale o locale.

3. la Fondazione, qualora venisse iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), assumerebbe la denominazione: **Fondazione di partecipazione "LA TUA CER", ETS (Ente del Terzo Settore).**

4. La Fondazione è un ente di diritto privato, persegue finalità di pubblica utilità, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

5. La Fondazione può rappresentare un insieme di configurazioni di autoconsumo (C.E.R. Territoriali¹), che a loro volta possono rappresentare l'insieme dei soci produttori e consumatori facenti parte di una specifica configurazione di autoconsumo condiviso sotto la stessa cabina primaria.

6. La Fondazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, e del Codice Civile, dalle altre norme di legge in quanto applicabili e qualora venisse Iscritta al RUNTS dai principi del Terzo Settore, nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore [CTS].

Art. 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Sassari, Piazza Tola 41, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Persone Giuridiche.

2. Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità della Fondazione senza che questo implichi modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Oggetto Sociale

1. L'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di

¹ *Configurazioni di autoconsumo C.E.R. Territoriali, è un insieme di soci della Fondazione produttori e consumatori sottesi alla medesima cabina primaria che rilevano ai fini della condivisione dell'energia e che vengono iscritti come una configurazione nel portale GSE.*

ottenere profitti finanziari, promuovendo la realizzazione di nuova energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei soci.

2. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Art. 4 - Scopi

1. La Fondazione ha lo scopo di costituire una Comunità Energetica Rinnovabile giuridicamente autonoma, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021, che possa essere il soggetto giuridico tramite il quale possano istituirsi configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili promosse da iniziative di Enti territoriali e Autorità Locali, ivi incluse le Amministrazioni Comunali, Enti di Ricerca, Enti Religiosi, del Terzo Settore e di Protezione Ambientale, Associazioni, Cooperative, Consorzi e PMI.

2. La Fondazione persegue tali scopi esercitando, a titolo di esempio, una o più delle seguenti attività:

- a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa;
- b) supportare le singole iniziative locali mirate alla nascita/sviluppo di una configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile promossa/sviluppata da un socio della Fondazione;
- c) gestire i rapporti con il GSE;
- d) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
- e) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla suddetta Fondazione permettendo che agli stessi conseguano i relativi benefici anche economici;
- f) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021;
- g) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2 dell'art. 32 del D.lgs. 199/2021;
- h) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per conseguire i propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre svolgere:

- a) attività di promozione all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- b) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- c) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- d) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

- e) la promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
 - f) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con Enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione;
 - g) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
 - h) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.
2. La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dello Scopo statutario.
3. In via strumentale e sussidiaria la Fondazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.
4. La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 (decreto Rilancio) e dell'art. 16-bis, DPR 917/86 (TUIR) e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la vendita di energia e l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie. Avuto riguardo agli scopi della Fondazione, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche eventualmente provenienti dai Partecipanti o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai Partecipanti dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.

Art. 6 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

PARTE II FINANZE E PATRIMONIO

Art. 7 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione, formato dai conferimenti in denaro, in titoli, in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Costituenti o da altri Partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
- b) da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dagli avanzi della gestione che, con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- e) da contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dalla Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dal conferimento di una somma di denaro del valore pari a € 30.000,00 (trentamila/00), come di seguito:

- assegno circolare consegnato dal Fondatore Albatros Srl € 00.000 (0000000mila) del Banco di Sardegna;

- assegno circolare consegnato dal Fondatore Ente----- € 00.000 (0000000mila) del Banco -----
-assegno circolare consegnato dal Fondatore Ente----- € 00.000 (0000000mila) del Banco-----
-assegno circolare consegnato dal Fondatore Ente----- € 00.000 (0000000mila) del Banco-----
che mi vengono mostrati, allegati al presente atto e che saranno versati in conto corrente dedicato a nome della Fondazione.

Art. 8 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il bilancio economico di previsione e approvare lo stesso, mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso deve essere predisposto ed approvato entro il 30 (trenta) aprile successivo, il quale dovrà nel caso di iscrizione agli Enti del Terzo Settore, essere depositato nei termini previsti dall'art. 48, comma 3, del CTS, all'Ufficio competente del RUNTS ai sensi dell'art. 13 del CTS.
2. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.
4. Nel caso di iscrizione agli Enti del Terzo Settore al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del CTS, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro i termini di approvazione del bilancio d'esercizio di cui al precedente comma 2 e adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 14 del CTS.
5. Il bilancio consuntivo e quello sociale, quando redatto ai sensi del precedente comma, dovranno essere depositati ai sensi dell'art. 48, comma 3, del CTS.
6. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del CTS.
7. Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.
8. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
9. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale incremento del patrimonio.
10. La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, non ché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la distribuzione non siano imposte per legge.

PARTE III MEMBRI DELLA FONDAZIONE –ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 9 - Soci Fondatori

1. Si considerano soci Fondatori (altresì detti "Promotori" o "Promotori Locali") quelli Costituenti e quelli Aderenti.
2. È Socio Fondatore Costituente ogni socio sottoscrittore dell'Atto Costitutivo.

3. Sono Soci Fondatori Aderenti, gli Enti territoriali e Autorità Locali, ivi incluse le Amministrazioni Comunali, gli Enti di Ricerca e Formazione, gli Enti Religiosi, quelli del Terzo Settore e di Protezione Ambientale, le Associazioni, le Cooperative, i Consorzi, le PMI, nonché le Amministrazioni Locali contenute nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che intendano promuovere la nascita e/o lo sviluppo di una configurazione di autoconsumo diffuso C.E.R. a livello locale, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui verranno realizzati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a) Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito Decreto CACER), che condividono le finalità della Fondazione, che siano in possesso dei requisiti specifici per l'accesso in una Comunità Energetica Rinnovabile e che aderiscono alla Fondazione entro 24 mesi dalla data di costituzione della presente Fondazione.

3. I Fondatori Aderenti sono i soggetti che danno vita ad un potenziale raggruppamento di autoconsumo diffuso la cui rilevanza sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione.

4. I Fondatori Aderenti avranno la governance sulla definizione delle modalità di gestione dei benefici economici e sociali generati dal gruppo di soci che apporteranno.

5. La partecipazione alla Fondazione come Fondatore richiede un conferimento iniziale il cui ammontare e modalità saranno stabilite nel Regolamento Generale.

6. La domanda di adesione come Fondatore Aderente dovrà essere inoltrata alla Fondazione tramite i moduli messi a disposizione della stessa, e vagliata dal Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà valutare in base alla congruità dei soci coinvolti territorialmente, ed entro 90 gg formalizzare l'esito tramite comunicazione scritta al richiedente.

Qualora fosse espresso parere negativo lo stesso dovrà essere adeguatamente motivato.

7. I Fondatori possono, in qualsiasi momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle eventuali obbligazioni assunte richiedendo la cancellazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata o PEC. La cancellazione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che sarà tenuto ad accogliere tale richiesta entro 30 giorni, sempre che il richiedente abbia adempiuto alle obbligazioni assunte con la Fondazione.

8. L'esclusione di un Fondatore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri della Fondazione aventi diritto di voto in caso di grave e reiterato inadempimento agli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto quali, in via esemplificativa e non tassativa:

- una condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamenti contrari al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- comportamenti contrari alle previsioni e agli obblighi statutari.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo nei casi di:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali

Art. 10 - Soci Ordinari

1. Possono richiedere ed ottenere la qualifica di Soci Ordinari, le persone fisiche, le piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile non costituisca

l'attività commerciale e industriale principale, e Associazioni di diritto privato, gli Enti religiosi, quelli del Terzo Settore e di Protezione Ambientale.

Ogni Socio Ordinario, in possesso dei requisiti specifici, potrà essere iscritto alla Fondazione tramite un Promotore (Costituente o Aderente) della configurazione di riferimento, o come socio producer/prosumer o come socio consumer.

2. La domanda di adesione come Socio Ordinario dovrà essere inoltrata al Promotore Locale o in mancanza del primo, alla Fondazione tramite i moduli messi a disposizione della stessa, e vagliata dal Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà valutare la stessa entro 90 gg e formalizzare l'esito tramite comunicazione scritta al richiedente.

Qualora fosse espresso parere negativo lo stesso dovrà essere adeguatamente motivato.

3. La partecipazione alla Fondazione come socio ordinario è totalmente gratuita, consente l'uscita in qualsiasi momento senza alcun costo e non richiede alcun tipo di onere.

4. I soci ordinari possono altresì contribuire alla vita della medesima Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contributi in denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale, o in qualità di consumatori.

Art. 11 - Sostenitori

1. Il Consiglio di Amministrazione può ammettere quali Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche che, pur non essendo in possesso dei requisiti specifici per l'accesso in una Comunità Energetica Rinnovabile, intendono sostenere le finalità della Fondazione, applicando le medesime condizioni di ammissione, recesso ed esclusione già previste per i Soci Ordinari.

2. I Sostenitori possono partecipare ai servizi della Fondazione che non siano riservati ai Soci Fondatori e/o Ordinari, secondo le regole stabilite, nel rispetto del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.

3. I Sostenitori possono essere convocati, con funzioni consultive ed informative.

4. I Sostenitori possono richiedere al Consiglio di Amministrazione il riconoscimento del ruolo di Promotore al fine di agevolare l'iscrizione alla Fondazione di Soci Ordinari ad essi afferenti. Tuttavia, tale riconoscimento non conferisce ai Sostenitori alcun diritto di voto o di governance sui benefici apportati dal gruppo di Soci Ordinari apportati.

Art. 12 - Prerogative dei Soci

1. La Comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

2. I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;

Si precisa che gli Enti pubblici come sopra indicati non possono avere una quota di controllo superiore a un terzo dell'organo direttivo della Fondazione, rappresentato dal Consiglio di Amministrazione.

3. La qualifica di Socio della Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile.

4. la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;

5. Inoltre, tutti i soggetti:

a) individuano univocamente nella Fondazione il soggetto Referente delegato responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa.

b) I medesimi soci delegano, inoltre, la Fondazione quale soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale e possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita, come stabilito dallo specifico regolamento.

Art. 13 - Recesso

1. È ammessa per i soci la facoltà di recesso in ogni momento da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente, come di seguito:

a) Per i soci Fondatori il recesso produce effetto a partire dall'esercizio successivo alla comunicazione.

b) Per i soci consumer il recesso produce effetto immediato dal punto di vista associativo dal momento della comunicazione tuttavia ai fini del calcolo dell'energia condivisa dal socio si dovrà attendere la chiusura della pratica sul portale del GSE, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

c) Per i soci prosumer il recesso produce effetto a partire dall'esercizio successivo alla comunicazione.

Art. 14 - Esclusione

1. L'Assemblea dei Soci Fondatori, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, decide l'eventuale esclusione dei Soci.

2. L'esclusione del Socio può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, si indicano: a) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; b) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali.

3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di: a) trasformazione, fusione e scissione; b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; c) apertura di procedure di liquidazione.

4. I medesimi sono esclusi di diritto in caso di: a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; b) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 15 - Diritti degli esclusi e receduti

1. L'esclusione e il recesso non comportano alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

2. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione.

PARTE IV ORDINAMENTO

Art. 16 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente della Fondazione
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Assemblea dei Soci Fondatori;
- d) i Comitati Territoriali di Gestione;
- e) le Assemblee Locali
- f) il Comitato Scientifico;
- g) l'Organo di Revisione.

Art. 17 - Il Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato, per la prima volta in atto costitutivo e rimane in carica per tre anni. Alla scadenza del termine di tre anni il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione, svolge il ruolo di Referente della Fondazione e delle Comunità Energetiche Rinnovabili, ed è il soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

3. Il Presidente esercita, inoltre, poteri di indirizzo, promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione: Composizione - Nomina - Cessazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, da 3 membri:

- a) Un membro nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori, tra i rappresentanti degli Enti Pubblici presenti;
- b) Un membro nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori, tra i rappresentanti dei soggetti privati presenti;
- c) Un membro nominato dal Socio Fondatore proponente, Albatros S.r.l.

I componenti del consiglio nominano al loro interno il Presidente che svolgerà le funzioni di Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i componenti restano in carica per tre anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno successivo alla nomina.

Per il primo esercizio e in caso di assenza di altri Fondatori pubblici e privati, oppure di difficoltà oggettiva alla nomina del Consiglio con le modalità sopra indicate, la nomina dei Consiglieri mancanti sarà effettuata dal Fondatore Costituente Albatros S.r.l.

2. Il Presidente almeno 60 giorni prima della data di scadenza del mandato dei componenti del Consiglio provvede a richiedere ai soggetti o organi previsti le nomine di propria spettanza. Essi devono provvedere, entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione, ad indicare i nominativi di loro spettanza. Nel caso in cui il potere di nomina sia attribuito congiuntamente a più soggetti, ove essa non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti ciascun soggetto potrà indicare all'Assemblea dei soci Fondatori un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati l'Assemblea dei soci Fondatori procederà alla nomina. Nel caso in cui taluno dei soggetti titolari del

potere di nomina non provveda alla stessa nei termini indicati, ad essa provvederà l'assemblea dei soci Fondatori.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati e possono essere revocati dal soggetto o organo che li ha nominati solo per giusta causa.

4. In caso di revoca o dimissioni il soggetto o organo che ha nominato il membro dimessosi o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente statuto, del sostituto che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Art. 19 - Il Consiglio di Amministrazione – Decadenza ed Esclusione

1. L'individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da parte dei Soci Fondatori, deve essere effettuata sulla base del possesso di titoli di studio posseduti e della competenza, fermo restando le cause di inconfiribilità previste dall'art. 3 del D.lgs. 39/2013 e ss.mm.ii.

2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione: a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati; b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione; c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.

3. L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione - Poteri e competenze

Il Consiglio di Amministrazione:

1. Stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi statutari delle attività di cui agli artt. da 3 a 6;

2. Al Consiglio di Amministrazione sono affidati i pieni poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

a) approva il bilancio preventivo dell'anno successivo e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

b) qualora iscritti, provvede a mantenere correttamente i rapporti con il Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) trasmettendo annualmente la documentazione richiesta e aggiornando le informazioni ai sensi dell'art. 48 commi 1, 2 e 3, del Codice del Terzo Settore (CTS).

c) delibera i regolamenti necessari alla gestione della Fondazione e il Codice Etico e delibera altresì il piano triennale delle opere, ed il piano attuativo annuale;

d) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;

e) decide l'accettazione di qualsiasi conferimento di natura economico-patrimoniale con riferimento a titolo di esempio a: contributi, erogazioni, elargizioni, donazioni, lasciti di valore, nonché acquisti e alienazioni dei beni immobili e mobili;

f) delibera sull'instaurazione e la cessazione di rapporti di lavoro dei dipendenti e/o collaboratori professionali della Fondazione;

g) delibera in merito alla stipulazione ed alla approvazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità statutarie;

h) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti pubblici o privati;

i) nomina un Presidente e due Vicepresidenti tra i suoi membri, potendo delegare ad essi o ad altri Consiglieri parte delle proprie attribuzioni;

j) accerta l'eventuale impossibilità di perseguire gli scopi della Fondazione;

- k) può nominare e revocare un Direttore, al quale può delegare, mediante procura, parte delle proprie attribuzioni ed attribuire compiti;
- l) accerta la sussistenza dei requisiti dei Soci Fondatori Costituenti, Soci Fondatori Aderenti e Soci Ordinari di cui agli artt. 9-10 e 11 del presente Statuto;
- m) stabilisce le linee guida per assumere la qualifica di Sostenitore della Fondazione e procedere alle relative nomine;
- n) definisce le linee di indirizzo per la destinazione della quota eccedentaria di tariffa premio come disciplinato all'art. 28.
- o) delibera sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- p) propone all'Assemblea dei Soci Fondatori le modifiche al presente Statuto;
- q) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto;
- r) approva tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nelle lettere precedenti.

3. Le attività di gestione che La Fondazione non è in grado di svolgere tramite i suoi organi (a titolo esemplificativo e non tassativo: l'implementazione di sistemi applicativi informatici, la gestione contabile, la gestione marketing e web, verranno affidati al Socio Fondatore Albatros S.r.l., che dovrà, in ottemperanza alle linee di indirizzo dell'Assemblea dei Soci Fondatori, a quanto proposto dalla stessa società e sancito dal Regolamento, erogare le prestazioni senza che queste possano in alcun modo rappresentare un costo per nessuno dei Soci della Fondazione e a condizioni di mercato favorevoli e convenienti per la Fondazione, usufruendo unicamente dei contributi e incentivi GSE, dei ricavi maturati dall'attività stessa della Fondazione e/o tramite versamenti dei soci o sostenitori, nella misura necessaria alla copertura della gestione.

4. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è gratuita.

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione - Convocazione e modalità di svolgimento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei componenti, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 2 (due) giorni prima della data fissata.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
3. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti.
5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in audio/video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
6. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
7. Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Revisione. Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un segretario della riunione.

8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Salvo quanto sottoindicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

9. Le deliberazioni di cui all'art 20 lettere o) e p) devono essere assunte con votazione unanime di tutti i componenti.

10. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 22 - L'Assemblea dei Soci Fondatori

1. L'Assemblea dei Soci Fondatori è costituita da tutti i Soci Fondatori.

2. essa svolge le seguenti funzioni di:

a) nomina membri del Consiglio di Amministrazione;

b) la nomina dei membri del Comitato Tecnico-Scientifico.

3. la suddetta Assemblea può assumere deliberazioni di indirizzo e/o contenenti proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione; in particolare può esprimere il proprio punto di vista sul bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tali deliberazioni non hanno natura vincolante, tuttavia nel caso di voto negativo sul bilancio consuntivo il Consiglio di Amministrazione dovrà riesaminare il bilancio approvato tenendo conto delle indicazioni dell'Assemblea.

4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi ai Soci componenti senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

5. Si può riunire anche in modalità telematica.

6. L'Assemblea dei Soci Fondatori si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno il 51% degli aventi diritto.

7. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza degli aventi diritto, qualunque sia il numero dei soci.

8. L'Assemblea dei Soci Fondatori delibera a maggioranza qualificata dei voti presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 23 - Comitati Territoriali di Gestione

1. I Comitati Territoriali di Gestione (di seguito Comitati Territoriali) possono essere istituiti per una o più configurazioni territoriali di comunità energetica che intenda autoregolare determinati aspetti di carattere gestionale, mediante presentazione di richiesta da parte di un Socio Fondatore facente parte della/e configurazione/i richiedente/i, il quale è tenuto a presentare al Consiglio di Amministrazione:

a) un documento contenente la richiesta di istituzione di un Comitato Territoriale di Gestione, firmato da tutti i Soci Fondatori facenti parte della/e configurazione/i richiedente/i;

b) un documento contenente la proposta di regolamento territoriale autonomo, in sostituzione a quello generale della Fondazione, il quale deve necessariamente essere conforme alle regole operative redatte in attuazione dell'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito Decreto CACER) e dell'art. 11

dell'Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel (nel seguito TIAD o Delibera) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

2. I Comitati Territoriali esercitano le loro funzioni unicamente nei confronti dei soggetti che aderiscono alla/e configurazione/i in oggetto.

3. Ciascun Comitato Territoriale è composto da:

a) un membro (obbligatorio) per ogni socio fondatore presente all'interno della/e configurazione/i coinvolta/e;

b) un membro (opzionale) rappresentante i titolari di impianti/UP (producer e prosumer);

c) un membro (opzionale) rappresentante i clienti finali (consumer);

4. All'interno del Comitato Territoriale viene nominato un Rappresentante, firmatario delle proposte presentate al Consiglio di Amministrazione. Per il primo mandato assume il ruolo di rappresentante del Comitato Territoriale il Socio Fondatore iscritto da più tempo alla Fondazione, salvo diverso accordo tra i Soci Fondatori richiedenti.

5. Il Comitato Territoriale si riunisce almeno una volta all'anno e le convocazioni dello stesso sono a cura del Rappresentante del Comitato Territoriale e devono avvenire tramite posta elettronica o altri sistemi almeno sette giorni prima della data fissata per la convocazione.

6. I Comitati Territoriali durano in carica tre anni. Su proposta del Comitato Territoriale, può essere proposta una modifica alle nomine dei membri di cui al precedente comma 3, che saranno nominati dai nuovi aventi diritto. I membri così eletti durano in carica sino alla scadenza del mandato del Comitato Territoriale.

7. I Comitati Territoriali per tutte le deliberazioni di loro competenza deliberano a maggioranza semplice dei voti.

8. Qualora un Socio Fondatore che intenda perseguire la costituzione di un Comitato Territoriale ricevesse parere negativo da parte degli altri Soci Fondatori facenti parte la medesima configurazione, esso potrà far pervenire richiesta, al Consiglio di Amministrazione, di registrazione dei suoi POD e dei Soci Ordinari ad esso afferenti su una configurazione dedicata ed autonoma rispetto agli altri soci ricadenti nella medesima cabina primaria, ottenendo la possibilità di costituire un proprio Comitato Territoriale, senza che vi sia più la necessità di parere favorevole da parte degli altri Soci Fondatori, perdendo, tuttavia, la possibilità di condividere energia al di fuori della propria configurazione dedicata e riducendo le potenzialità di maturazione di benefici per i propri soci.

Art. 24 - Assemblee Locali

1. Le Assemblee Locali rappresentano l'insieme dei Soci afferenti ad una medesima iniziativa di Comunità Energetica promossa da un Socio Fondatore.

2. Tali Assemblee sono autonome e hanno rilevanza unicamente per l'insieme dei Soci che vi partecipano.

2. Le Assemblee Locali sono convocate al fine di assumere e/o condividere le decisioni in merito alla destinazione dei benefici economici e sociali degli incentivi derivanti dalla Tariffa Premio GSE maturati e spettanti all'insieme dei Soci coinvolti;

3. La composizione, le modalità di svolgimento e di votazione delle singole Assemblee Locali sono normate da ogni Socio Fondatore di riferimento, che potrà regolamentare autonomamente la propria Assemblea, purché nella garanzia della piena trasparenza e pubblicità delle possibilità perseguibili e delle scelte adottate.

Art. 25 - Il Comitato Scientifico

1. Può essere nominato un Comitato Scientifico composto da 3 o 5 membri, compreso un Presidente, scelti tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale sia nazionale sia internazionale.
2. I membri del Comitato Scientifico diversi dalla figura del Presidente dello stesso, sono nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori.
3. Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dai componenti del Comitato a maggioranza semplice;
4. Il Presidente della Fondazione almeno 60 giorni prima della data di scadenza del suo mandato provvede a richiedere alternativamente a mezzo PEC o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli Enti e alle Istituzioni competenti, le nomine di loro spettanza.
5. Questi devono provvedere, entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione, a designare i nominativi di loro spettanza, e in caso di mancata risposta la nomina avverrà da parte del Consiglio di Amministrazione.
6. Tutti i componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica 3 anni decorrenti dalla data di nomina, salvo la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi, o di dimissioni.
7. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.
8. Il Comitato Scientifico:
 - a) svolge funzioni propositive per la definizione delle linee generali della Fondazione ed i relativi programmi;
 - b) esprime parere consultivo sulle materie di cui agli artt. da 3 a 5.
9. Il Comitato Scientifico si riunisce in tutti i casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei suoi membri ne faccia richiesta contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione inviata ai membri dello stesso Comitato almeno cinque giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario.
10. Anche in mancanza di convocazione, il Comitato è validamente costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti discussi. Il Comitato Scientifico si reputa validamente costituito allorquando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei presenti.
11. Le adunanze possono essere tenute anche in video o audio conferenza.
12. La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita.

Art. 26 - L'Organo di Revisione

1. L'Organo di Revisione, qualora sia prevista l'iscrizione al RUNTS ai sensi dell'art. 30 del CTS può essere monocratico o collegiale: in questo caso si compone di tre componenti effettivi e due supplenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione, valutata la forma dell'Organo, ne nomina i componenti tra gli iscritti all'Albo professionale.
3. L'Organo dura in carica tre anni e i componenti possono essere rinnovati. Con le stesse modalità vengono nominati i supplenti o il supplente.
4. I componenti dell'Organo di Revisione possono essere revocati soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto nella carica.
5. L'Organo di Revisione controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente Statuto e nelle leggi vigenti, esercita anche il controllo contabile della Fondazione,

accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

6. L'Organo di Revisione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, e dell'Assemblea dei Fondatori.

7. Qualora sia prevista l'iscrizione al RUNTS al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro ministeriale. Diversamente la revisione viene affidata ad un Organo di Revisione, collegiale o monocratico, la cui nomina segue le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 27 - Regolamento Generale

1. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione verrà approvato il Regolamento Generale relativo alla attività di esercizio della Fondazione.

2. Il regolamento disciplina le norme attuative per la vita sociale della Comunità Energetica Rinnovabile e integra il presente Statuto che rimane il riferimento normativo fondamentale della Fondazione.

3. Eventuali modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione saranno sottoposte al vaglio dell'assemblea dei Soci Fondatori.

4. Nel Regolamento Generale saranno individuate le modalità operative relative a:

a) La gestione dei rapporti tra la Fondazione e i Soci, in particolare con riferimento a l'ingresso e l'uscita, la presentazione delle domande di adesione, i requisiti di partecipazione e le eventuali quote di partecipazione, recesso ed esclusione, la gestione delle assemblee e tutte le altre possibili attività inerenti.

b) l'apertura e la gestione delle configurazioni di autoconsumo e dei partecipanti che rilevano ai fini dell'energia condivisa;

c) I contributi riconosciuti per effetto dell'autoconsumo diffuso ed altre fonti di entrata economica a ciascun socio consumer e prosumer;

d) la gestione dei rapporti tra la Fondazione e gli stakeholders.

Art. 28 - Destinazione degli incentivi per la condivisione dell'energia

1. La Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità statutarie, assume tra gli altri il ruolo di Referente, nella figura del Presidente, così come definito dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – TIAD, approvato da ARERA con Deliberazione del 27 dicembre 2022, n. 727/2022/R/EEL, definendo, tra l'altro, le modalità di riparto degli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia.

2. Al Referente sarà demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio. Al Referente saranno inviate le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso e saranno, inoltre, intestate le fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE. Il Referente sarà il soggetto deputato ad emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.

3. Il Referente dovrà dare adeguata e preventiva informativa nei confronti di tutti i Partecipanti con particolare riferimento ai consumatori finali, circa i benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante per la condivisione dell'energia definita dalla normativa vigente.
4. Le modalità operative e tecniche di ripartizione degli incentivi per la condivisione dell'energia saranno riportate in uno specifico Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 28 del presente Statuto.
5. In ogni caso il Regolamento per la condivisione dei benefici derivanti dalla condivisione dell'energia dovrà assicurare che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle Regole Operative CACER, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
6. Il valore soglia di cui al precedente capoverso, definito nel Regolamento, non potrà in ogni caso essere superiore ai valori definiti dalla normativa del tempo vigente.
7. Il Regolamento definisce altresì le modalità per la completa, adeguata e preventiva informativa nei confronti di tutti i Partecipanti con particolare riferimento ai consumatori finali, circa i benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante per la condivisione dell'energia definita dalla normativa vigente.

Art. 29 - Regolamenti Territoriali Autonomi

1. Su richiesta di istituzione di un Comitato Territoriale di Gestione, approvazione e presentazione da parte di quest'ultimo e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà essere approvato un Regolamento Territoriale Autonomo, in parte divergente da quello Generale.
2. Il Regolamento Territoriale Autonomo deve essere redatto ed approvato nel rispetto degli stessi principi e criteri del Regolamento Generale.

PARTE V SCIOGLIMENTO - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 30 - Scioglimento - Estinzione - Liquidazione

In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

Art. 31 - Devoluzione del patrimonio

1. I beni affidati in concessione d'uso, alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.
2. Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano sono per intero devoluti per finalità di interesse pubblico, relativi ai territori di competenza della Fondazione.

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.